

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Nullità del matrimonio, delibazione della sentenza ecclesiastica, eccezione circa la convivenza stabile e duratura successiva al matrimonio: legittimazione e termine di decadenza**

*La questione relativa alla convivenza stabile e duratura tra gli sposi successiva alla celebrazione del matrimonio costituisce eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere proposta all'atto della costituzione (tempestiva) del convenuto. Tale interpretazione va condivisa, in quanto esprime una scelta di rispetto dell'autonomia delle parti (libero il convenuto di proporre o meno l'eccezione), con l'apposizione di un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva del giudice, così invece opportunamente scevra da ogni forma di paternalismo. L'eccezione dunque non può essere rilevata di ufficio dal giudice né proposta dal Pubblico Ministero; e va altresì escluso che essa possa essere ritualmente proposta per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6.*

**Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 27.1.2015, n. 1492**

*...omissis...*

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 797 c.p.c., nella formulazione previgente, L. n. 121 del 1985, art. 8 L. n. 219 del 1995, art. 64 art. 29 Cost., nonché vizio di motivazione, per contrarietà all'ordine pubblico italiano, quanto alla tutela dell'affidamento e alla lunga convivenza delle parti, successiva alla celebrazione del matrimonio.

Questa Corte a Sezioni Unite (Cass. N. 16379 e 16380 del 2014), componendo un contrasto giurisprudenziale, sorto nell'ambito della prima sezione civile (al riguardo, v. Cass. N. 1343 del 2011; Cass. N. 8926 del 2012), ha indicato nella convivenza stabile e duratura tra gli sposi (ma se non vi fosse stabilità e durata, a ben vedere, non vi sarebbe neppure "convivenza"), successiva alla celebrazione del matrimonio, e dunque attinente al matrimonio - rapporto, un limite generale di ordine pubblico alla delibabilità delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale.

Le predette sentenze a Sezioni Unite precisano che la relativa questione costituisce eccezione in senso stretto e, come tale, deve essere proposta all'atto della costituzione (tempestiva) del convenuto, richiamando in tal senso l'eccezione circa l'interruzione della separazione, ai fini della pronuncia di divorzio (L. Divorzio, art. 3).

Si tratta di interpretazione che questo Collegio condivide e che ben esprime una scelta di rispetto dell'autonomia delle parti (libero il convenuto di proporre o meno l'eccezione), con l'apposizione di un limite alla valutazione, altrimenti troppo incisiva del giudice, così invece opportunamente scevra da ogni forma di paternalismo.

L'eccezione dunque non può essere rilevata di ufficio dal giudice nè proposta dal Pubblico Ministero. Solo la parte interessata (e cioè il convenuto) è legittimata come il diritto a chiedere la nullità o l'annullamento matrimoniale, spetta alle parti, anche lo strumento per paralizzare l'azione rimane nella loro disponibilità.

L'eccezione, da intendersi, come si diceva, in senso tecnico, dovrà essere formulata, a pena di decadenza, con la comparsa di costituzione e risposta, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c.. E' da escludere che essa possa essere ritualmente proposta per la prima volta in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6, così come - ciò che accade, nella specie, - per la prima volta, davanti a questa Corte.

Va pertanto dichiarato inammissibile il motivo, e conclusivamente il ricorso.

La sostanziale novità delle questioni trattate richiede la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

A norma del D.L. n. 196 del 2003, art. 52 in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri atti identificativi delle parti, dei minori e dei parenti, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.